



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera da consiglio del 19 settembre 2024 composta dai seguenti magistrati:

Paolo	PELUFFO	Presidente
Giuseppe	GRASSO	Consigliere
Giuseppe	VELLA	Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	Primo Referendario - relatore
Massimo Giuseppe	URSO	Primo Referendario
Giuseppe	DI PRIMA	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

VISTO l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*;

VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*);

VISTA la deliberazione n. 32/2013/SSRR/PAR, in data 30 settembre 2013, delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal sindaco di Petrosino (TP) con nota prot. n. 10721 del 31 luglio 2024 (prot. C.d.C. n. 5747 del 31/07/2024);

VISTA l'ordinanza n. 63 del 13 settembre 2024 del Presidente aggiunto della Sezione di controllo di nomina del relatore, Primo Referendario Antonino Catanzaro e convocazione del Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Antonino Catanzaro, ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Il sindaco di Petrosino, con nota prot. n. 10721 del 31 luglio 2024 (prot. C.d.C. n. 5747 del 31/07/2024), ha avanzato una richiesta di parere circa la mancata stipulazione del contratto decentrato annuale per la ripartizione delle risorse del salario accessorio, regolarmente stanziato a bilancio, per gli anni 2019, 2020 e 2021, tenendo presente che nel 2023 è stato dichiarato il dissesto del comune, con conseguente trasferimento di tutte le obbligazioni pregresse all'Organo straordinario di liquidazione. Ciò crea per il richiedente un problema di competenza del soggetto tenuto a stipulare tardivamente tale contratto, e cioè se la firma spetti all'Organo straordinario o agli organi ordinari, visto che le annualità interessate rientrano nella competenza dell'organo che gestisce il dissesto mentre l'obbligazione, nascendo giuridicamente dopo il 2021, rientrerebbe nella competenza degli organi ordinari. Si chiede inoltre, qualora si ritenga che la competenza spetti agli organi ordinari, se sia possibile procedere alla sottoscrizione dei contratti integrativi prima della approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. L'Ente chiede ancora se nella contrattazione tardiva si possano ricomprendere le premialità degli anni precedenti, sempre se sia stata accertata la presenza dei requisiti necessari per la loro erogazione, e, qualora si escluda tale possibilità, di indicare le voci di salario accessorio che siano finanziabili in sede di contrattazione tardiva con le risorse relative ai fondi 2019, 2020, 2021.

Preliminarmente va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione

dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

I due profili sono, difatti, contigui ma assolutamente non coincidenti.

1.1. In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), preme puntualizzare che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle

Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, precisando che "Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane».

In riferimento al caso di specie, la richiesta di parere, in quanto presentata dal Sindaco del Comune di Petrosino (TP) e, dunque, organo rappresentativo dell'Ente (cfr. art. 50, comma 2, del TUEL), si deve ritenere ammissibile.

Passando al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006;

n.3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha delineato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica", precisando che la stessa coincide con il sistema di "norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di "contabilità pubblica", hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta "l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri".

Inoltre, in relazione all'ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, le SS.RR. non mancavano di sottolineare che la disposizione in questione conferisce alle "Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica. Cosicché la funzione di cui trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle "ulteriori forme di collaborazione", di cui la medesima succitata disposizione fa

menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere “ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”. Preme precisare, inoltre, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell’Ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di coamministrazione, rimettendo all’Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. ex multis, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

L’istanza, dunque, non può contenere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e, ai fini dell’ammissibilità oggettiva, il parere deve, quindi, essere connotato dalla “generalità” ed “astrattezza” del quesito posto (vd. pronuncia Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l’Ente non può mirare ad ottenere l’avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Ciò posto, sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile, dato che la questione attiene all’individuazione della corretta disciplina giuscontabile da applicare in tema di erogazione del trattamento accessorio al personale dipendente. Pertanto, nei limiti della riconduzione della richiesta a un piano di generalità e astrattezza, il Collegio può procedere al suo esame nel merito.

Per quanto concerne il primo quesito, è evidente come, non esistendo una obbligazione in data antecedente al 31 dicembre 2021, essa non possa che essere di competenza degli organi ordinari del comune di Petrosino. E, rispondendo alla seconda parte del primo quesito, è consolidata giurisprudenza di questa Corte affermare che non sia possibile procedere al pagamento di tali spettanze prima della approvazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, perché solo così è possibile essere certi della sussistenza delle risorse finanziarie necessarie.

Quanto al secondo quesito, cioè la possibilità di accedere ad una contrattazione tardiva per annualità già trascorse, se ci si chiede il senso del salario accessorio, e cioè ottenere una migliore prestazione da parte dei dipendenti, si comprende come non abbia senso pagare ex post per degli obiettivi di miglioramento non concordati e riferiti ad annualità già trascorse, come sottolinea anche la giurisprudenza di questa Sezione. Va quindi escluso ogni effetto retroattivo della futura contrattazione integrativa. Rispondendo poi all'ulteriore quesito circa le voci finanziabili per la contrattazione tardiva, l'unica voce che appare possibile includere è la retribuzione delle ore di straordinario, in quanto lavoro aggiuntivo effettivamente prestato ed oggettivamente misurabile.

P.Q.M.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana esprime parere negativo nei termini di cui in motivazione. Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente (Sindaco e Presidente del Consiglio comunale di Petrosino), nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali. Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024

L'ESTENSORE

Antonino Catanzaro

II PRESIDENTE

Paolo Peluffo

Depositato in Segreteria il 9 ottobre 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura